



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale di Roma

Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 12 novembre 2013, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,  
dott. Stefano Cardinali Giudice,  
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51952 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2011 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 13 maggio 2013 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

**tra**

, elettivamente domiciliata in Roma, via , presso lo studio dell'avv. : che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,

**attore;**

**e**

**Cooperativa Edilizia** a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

**convenuta;**

**Oggetto:** impugnativa di delibera assembleare

245

245/14  
Proc 15/14  
Rep 180/14

**Conclusioni delle parti:** come da verbale dell'udienza del 13 maggio 2013.

### svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, M conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Cooperativa Edilizia a r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"dichiarare nulla, invalida ed inefficace l'intera delibera della cooperativa edilizia S i S.r.l. del 7 giugno 2011 per violazione delle norme di legge e statutarie di cui ai motivi di impugnazione"*.

A fondamento della svolta domanda, la difesa del Sig. Marcello Vecchio rappresentava che: l'attore è socio della cooperativa convenuta e proprietario dell'immobile sito all'int. 11 dell'edificio di via in Roma; in data 7 giugno 2011 si svolgeva l'assemblea ordinaria della cooperativa ove venivano approvati il bilancio consultivo del 2010 e quello preventivo del 2011 nonché venivano rinnovate le cariche sociali; il Sig. M non partecipava all'assemblea ed il verbale gli veniva comunicato, a mezzo lettera raccomandata, in data 23 giugno 2011.

Ciò posto, l'attore assumeva la nullità della deliberazione approvata in quanto nel bilancio non era indicato il locale *"solo recentemente contraddistinto con l'int. 12, che la cooperativa rivendica, a mezzo di azioni giudiziarie di cognizione e di esecuzione, come di sua esclusiva proprietà"*: ebbene, secondo il Sig. M, essendo stato sempre considerato dalla cooperativa come bene proprio, esso andava, contrariamente a quanto avvenuto, inserito nel bilancio. Sotto altro profilo, l'attore rappresentava l'invalidità della deliberazione in argomento nella parte in cui sono state rinnovate le cariche sociali all'uopo rappresentando che la Sig.ra P, componente del Consiglio di amministrazione, è legata da tempo da relazione sentimentale e di convivenza con il Sig. M, componente del Collegio sindacale. Infine, il Sig. M evidenziava la mancata osservanza delle norme sulla formazione del bilancio *"anche per quanto riguarda le singole quote (pregresse e presenti) di ripartizione dei debiti gestionali tra i soci"*.

Sulla scorta di tali considerazioni l'attore concludeva come sopra riportato.

Si costituiva la Cooperativa edilizia a r.l. la quale - eccepita preliminarmente la tardività della proposizione dell'impugnativa della deliberazione

assunta in data 7 giugno 2011 - concludeva, nel merito, per il rigetto della domanda svolta dal Sig. M

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, successivamente, all'udienza del 13 maggio 2013 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

### motivi della decisione

1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dalla cooperativa S a r.l., di tardività dell'impugnazione della deliberazione assunta dall'assemblea in data 7 giugno 2011 proposta dal Sig. M. In particolare, secondo la difesa della convenuta, la delibera assunta è stata comunicata all'attore in data 23 giugno 2011 mentre la notificazione dell'atto di citazione è intervenuta soltanto il giorno 5 agosto 2011 e, dunque, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 10 dello Statuto.

L'eccezione non è fondata.

L'art. 10 dello Statuto prevede che: *"le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nei casi di cui al precedente articolo [che, a sua volta, disciplina i casi di decadenza e di esclusione del socio, decadenza ed esclusione che devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione] debbono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, il quale potrà ricorrere - entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione soltanto al collegio dei probiviri che decide inappellabilmente"*.

Ebbene, come si vede, l'art. 10 dello Statuto non è applicabile al caso di specie sia in quanto si riferisce soltanto alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione della cooperativa e non già a quelle dell'assemblea (come invece quella oggetto della presente impugnazione) sia in quanto prende a riferimento esclusivamente le deliberazioni riguardanti la perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio e non quelle aventi ad oggetto l'approvazione o meno del bilancio di esercizio.

Conseguentemente, il termine per proporre l'impugnazione da parte del socio assente o dissenziente è quello ordinario di novanta giorni previsto dall'art. 2377 c.c.: nel caso di specie, esso risulta pienamente rispettato.

2. Venendo al merito della vicenda, in primo luogo, l'attore lamenta l'invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio perché nel documento contabile non era indicato il locale "solo recentemente contraddistinto con l'int. 12, che la cooperativa rivendica, a mezzo di azioni giudiziarie di cognizione e di esecuzione, come di sua esclusiva proprietà": secondo l'attore, infatti, tale porzione immobiliare, essendo stata sempre considerata dalla cooperativa come bene proprio, andava inserito nel bilancio.

La doglianza non è fondata.

Infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa della convenuta, il bene indicato dal Sig. v è stato inserito sotto la voce "immobilizzazioni" in quanto si tratta di un bene comune dei soci.

3. Il secondo motivo di invalidità della delibera che il Sig. V evidenzia nell'atto di citazione riguarda la violazione, nel rinnovo delle cariche sociali da parte dell'assemblea, del disposto di cui all'art. 2399 c.c. A fondamento di tale doglianza, l'attore, infatti, rappresenta che la Sig.ra componente del Consiglio di amministrazione, è legata da tempo da relazione sentimentale e di convivenza con il Sig. componente del Collegio sindacale.

Va premesso che nel verbale dell'assemblea del 7 giugno 2011 si legge testualmente: "l'assemblea prende atto e accetta le dimissioni del Presidente della cooperativa sig.ra M e nomina i nuovi organi sociali nelle persone di l Pi e M consiglieri. Si confermano invece come componenti del Collegio sindacale:

Ai sensi dell'art. 2399 primo comma lett. b. c.c. (rubricato "cause d'ineleggibilità e di decadenza"), non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

La norma pone una elencazione tassativa delle ipotesi di ineleggibilità e di decadenza e, come tale, insuscettibile di applicazione analogica.

Il divieto di estensione analogica non significa, tuttavia, divieto di interpretazione estensiva. Si tratta evidentemente di due diversi procedimenti: con quello di interpretazione analogica si regolamentano casi comunque non contemplati dalla norma, con quello di interpretazione estensiva si perviene invece alla individuazione di tutte le ipotesi disciplinate dalla norma, che solo apparentemente risultano estranee alla disciplina legale a causa della non espressa menzione da parte del legislatore che *minus dixit quam voluit* (arg. da Cassazione civile sez. un., 8 novembre 2010, n. 22623).

Ebbene, la dottrina che si è occupata del tema delle cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci ha evidenziato come sia possibile una interpretazione estensiva della norma che consenta l'applicazione di essa anche a rapporti familiari di fatto e, in particolare, a eventuali rapporti di convivenza *more uxorio* di uno dei sindaci con uno degli amministratori della società e ciò sulla base della considerazione che una tale convivenza costituisca comunque un "attentato" all'indipendenza del sindaco ben più grave rispetto, ad esempio, al rapporto di affinità che, invece, è ostativo all'assunzione della carica anche quando sia soltanto di quarto grado.

In altre parole, ritenere che, menzionando espressamente il rapporto di coniugio, il legislatore abbia inteso riferirsi anche a rapporti di convivenza *more uxorio*, non implica una applicazione analogica della norma di cui all'art. 2399 c.c. a fattispecie non previste, ma, più semplicemente, implica individuare quanto è già contenuto nella norma in coerenza con l'identità di *ratio* rispetto a quanto espressamente previsto (cfr., in particolare Cassazione civile sez. I, 1 settembre 1999, n. 9205): e tanto più ciò sembra ammissibile, in quanto nella fattispecie, mediante l'interpretazione estensiva, è possibile dare una lettura costituzionalmente orientata della norma stessa, che, altrimenti, sembrerebbe porre una discriminazione "irragionevole" e per questo in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

Chiarita la portata del disposto dell'art. 2399 c.c., ritiene il Collegio che parte convenuta non abbia contestato specificatamente l'esistenza di un rapporto di convivenza tra i Sig.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ rispettivamente componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Infatti, la cooperativa si è difesa sostanzialmente rilevando, da un lato, la mancata ricomprensione dell'ipotesi della convivenza nella fattispecie astratta prevista dalla norma in argomento e, dall'altro, che "i soggetti menzionati rivestono da tempo gli incarichi di componente del Cda e Sindaco senza

che mai l

*- sebbene egli sia alacrememente dedicato a qualsivoglia strumento giudiziario utile ad impedire il regolare svolgimento della cooperativa - riteneva di dover eccepire alcunché" (cfr., comparsa di costituzione e risposta, pag. 5).*

Ciò posto - evidenziato ulteriormente che la precedente acquiescenza da parte dell'attore alla situazione di fatto venutasi a creare non determina una rinuncia a far valere, in occasione di nuova elezione da parte dell'assemblea, la causa di ineleggibilità e di decadenza - la nomina, da parte dell'assemblea di una società ovvero di una cooperativa, di un sindaco che verta in una delle ipotesi di ineleggibilità comporta l'invalidità della deliberazione assunta che, quindi, deve essere, *in parte qua*, annullata.

4. Infine, il Sig. M rileva la anomala contabilizzazione e ripartizione delle singole quote sociali, con particolare riferimento a quella del socio attore, il quale si sarebbe visto addebitare un non meglio precisato "saldo storico" di cui non vengono chiariti i parametri di formazione.

La domanda è, sul punto, infondata.

Infatti, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta, l'entità del "saldo storico" (e, precisamente, l'entità delle somme ancora dovute alla cooperativa dal socio V ) risulta dalla sommatoria dei debiti accumulati dal socio nel tempo: infatti, per quanto riguarda i debiti relativi al periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 2000, il saldo è stato oggetto di accertamento da parte di questo Tribunale con la sentenza n. 8043/2008 depositata in cancelleria in data 16 aprile 2008, mentre, per quanto riguarda il periodo successivo, l'odierno attore ha ricevuto periodicamente i prospetti contabili unitamente all'aggiornamento del credito della cooperativa (cfr., doc. 7 di parte convenuta).

D'altra parte, vale la pena di rappresentare come la persistente morosità del Sig. V nei confronti della cooperativa sia stata oggetto di plurime valutazioni da parte di questo Tribunale: non solo la già richiamata sentenza n. 8043/2008, ma anche le ordinanze rese in data 16 aprile 2013 e 28 giugno 2013 (quest'ultima in sede di reclamo) hannó stabilito la legittimità dell'esclusione dell'odierno attore dal voto in assemblea proprio in ragione dell'esistenza a suo carico di una posizione debitoria.

Infine, appare solo il caso di ulteriormente evidenziare che l'attore ha contestato in maniera del tutto generica e confusa il proprio debito nei confronti della cooperativa impedendo così al giudicante di procedere ad una valutazione concreta circa la fondatezza della doglianza sollevata.

Registrato il: 07/10/2014 n.46044/

5. L'accoglimento della domanda proposta dal Sig. V€ limitatamente solo ad uno dei diversi profili di invalidità della delibera assembleare denunciati unitamente alla circostanza, non contestata, che il rapporto di convivenza tra i Sig.ri e P fosse risalente nel tempo senza che ciò abbia indotto i soci e, in particolare, l'odierno attore a far valere la causa di ineleggibilità e di decadenza giustificano, ad avviso di questo Collegio, la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.

p.q.m.

*Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:*

- I) *in parziale accoglimento dell'impugnativa proposta dal Sig. V€ annulla la deliberazione assunta dall'assemblea dei soci della Cooperativa Edilizia a r.l. in data 7 giugno 2011 limitatamente alla nomina, quale componente del Collegio sindacale, del Sig.*
- II) *rigetta tutte le restanti domande proposte dal Sig. V€*
- III) *compensa integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.*

*Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 12 novembre 2013.*

Il Presidente  
(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.  
(dott. Guido Romano)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria

08 GEN 2014

Roma, il .....

IL CANCELLIERE CI

Patrizia Cutillo

P. Cutillo

